



COMUNE DI LOCANA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

NEL
PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO

OGGETTO: ART. 1, COMMA 557, DELLA L. N. 311/2004 – UTILIZZAZIONE TEMPORANEA TECNICO COMUNALE PRESSO L'UNIONE MONTANA GRAN PARADISO – AUTORIZZAZIONE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Locana fa parte dell'Unione Montana Gran Paradiso e che la stessa con nota n. 5640 pervenuta al protocollo il 29 Novembre 2023 ha richiesto di poter incaricare la dipendente dell'ufficio tecnico Vallino geom. Nadia, inquadrata nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, Responsabile di servizio titolare di posizione organizzativa dell'Ufficio Tecnico del Comune di Locana, come responsabile dell'Ufficio tecnico dell'Unione Montana dal 01.01.2024 e fino al 31.12.2024.

VERIFICATE le necessità organizzative di questo ente si evidenzia una mole di lavoro particolarmente ingente per l'ufficio tecnico, prevedendo anche i finanziamenti del PNRR e le successive operazioni da eseguirsi, quali l'appalto e la rendicontazione delle opere;

ATTESO che, per le ragioni di cui al precedente capoverso, deve escludersi l'utilizzo congiunto della dipendente in parola, ai sensi dell'art. 14 del Ccnl 22/01/2004 ovvero dell'art. 1, comma 124, della legge 145/2018.

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 557 della Legge 311/2004 che così recita:

"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza".

VISTO che la richiesta dell'Unione Montana Gran Paradiso è riconducibile alle previsioni dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 su richiamato, mediante il quale è stata introdotta nel diritto positivo una nuova tipologia di organizzazione di lavoro nel settore degli Enti Locali (cosiddetto "scavalco d'eccedenza") applicabile ai comuni di piccole dimensioni e alle loro forme associative, che permette a tali Enti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Comuni purché siano autorizzati dall'ente di appartenenza e al di fuori dell'ordinario orario di lavoro settimanale.

DATO ATTO in particolare che:

- al riguardo il Consiglio di Stato, con proprio parere n° 2141/2005 del 25/05/2005, e il Ministero dell'Interno, con circolare n° 2 in data 04/10/2005, raffigurano il disposto appena richiamato come una normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga legittima al principio di esclusività e non cumulabilità degli impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n° 165/2001;

- pertanto viene confermata la possibilità dell'utilizzazione presso gli enti locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali;

- l'utilizzazione del personale interessato deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore (d.lgs. 08/04/2003, n° 66, come integrato dal d.lgs. 19/07/2004, n° 213), in tema di orario di lavoro che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, pari a 48 ore medie settimanali;

PRESO ATTO che - come autorevolmente sostenuto dal Consiglio di Stato con il parere sopracitato - la norma di cui all'art. 1, comma 557, della L. 30/12/2004, n° 311 si atteggia quale disposizione speciale e derogatoria consentendo, per ciò stesso, il superamento, nel limite delle 48 ore settimanali, dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore settimana;

INTERPELLATA la dipendente Vallino Geom. Nadia che si è resa disponibile a svolgere la funzione di responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione Montana Gran Paradiso e ha dichiarato l'insussistenza di cause ostative e/o incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale;

RITENUTO di dover comunque subordinare il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e come espressamente previsto dal comma 557 in parola, alla compatibilità del servizio svolto dall'Ufficio Tecnico presso il Comune di Locana, disponendo conseguentemente che l'orario di lavoro della dipendente presso l'Unione sia articolato esclusivamente al di fuori di quello previsto presso il Comune di Locana, che viene evidenziato di seguito:

- Lunedì dalle ore 08.10 alle 12.40 e dalle 14.00 alle 16.42
- Martedì dalle ore 08.10 alle 12.40 e dalle 14.00 alle 16.42
- Mercoledì dalle ore 08.10 alle 12.40 e dalle 14.00 alle 16.42
- Giovedì dalle ore 08.10 alle 12.40 e dalle 14.00 alle 16.42
- Venerdì dalle 08.10 alle 12.40 e dalle 14.00 alle 16.42

CONSIDERATO di poter autorizzare la predetta dipendente allo svolgimento dell'incarico sopra descritto presso l'Unione richiedente, nel limite massimo di n. 5 ore settimanali, per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024;

PRECISATO che la gestione e autorizzazione degli istituti contrattuali applicabili (ferie e festività soppresse, congedi e permessi etc.) resta esclusivamente in capo al Comune di Locana, titolare del rapporto di lavoro principale della dipendente.

CONSIDERATO, in particolare:

- che la dipendente dovrà presentare le proprie richieste di fruizione degli istituti in parola al Comune di Locana secondo le regole consuete, anche al fine di ottenere, se prevista, la relativa autorizzazione datoriale, e che nei giorni in cui essa beneficerà di giustificativi di assenza a copertura dell'intera giornata non potrà prestare servizio neppure presso l'Unione;
- che il Comune di Locana informerà tempestivamente l'Unione ai fini predetti, nonché di altre cause di assenza della dipendente incidenti sulla presenza in servizio.

RICONOSCIUTO che il presente provvedimento non comporta il sostenimento di maggiori spese per l'Ente, e che ciascuna Amministrazione provvederà autonomamente alla corresponsione delle spettanze fondamentali e accessorie dovute in ragione del rapporto di lavoro direttamente e separatamente intrattenuto con la dipendente;

VISTO l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004;

STABILISCE

1. di autorizzare, ex art. 53 del d.lgs. 165/2001, la dipendente dell'ufficio tecnico Vallino geom. Nadia, inquadrata nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, Responsabile di servizio titolare di posizione organizzativa dell'Ufficio Tecnico del Comune di Locana, allo svolgimento di prestazioni lavorative ultronee, ex art. 1 comma 557 della legge 311/2004, aderendo alla richiesta a tal fine presentata dall'Unione Montana Gran Paradiso, per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024 e per un numero complessivo di ore settimanali pari a 5;
2. che le prestazioni rese in favore dell'Unione siano articolate esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro assegnato alla dipendente presso il Comune di Locana, come ricostruito puntualmente in premessa;
3. che ciascun Ente provvederà autonomamente alla corresponsione delle spettanze fondamentali e accessorie dovute alla dipendente in ragione del rapporto di lavoro direttamente e separatamente intrattenuto con la medesima;
4. che la gestione e autorizzazione degli istituti contrattuali applicabili (ferie e festività soppresse, congedi e permessi etc.) resti esclusivamente in capo al Comune di Locana, titolare del rapporto di lavoro principale, e in particolare:
 - che la dipendente dovrà presentare le proprie richieste di fruizione degli istituti in parola al Comune di Locana secondo le regole consuete, anche al fine di ottenere, se prevista, la relativa autorizzazione, e che nei giorni in cui essa beneficerà di giustificativi di assenza a copertura dell'intera giornata non potrà prestare servizio neppure presso l'Unione;
 - che il Comune di Locana informerà tempestivamente l'Unione di tali evenienze, nonché di altre cause di assenza della dipendente incidenti sulla presenza in servizio.
3. che il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato dal Comune di Locana, per motivate ragioni organizzative, con un preavviso di 30 giorni.

Locana il 15.12.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
